



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

VERBALE
N° 5

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento della verifica di vulnerabilità sismica, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, Direzione Lavori e contabilità delle opere appaltate per la realizzazione dell'intervento di riqualificazione dell'ex Caserma Quarleri sita in via Madonna del Piano in Sesto Fiorentino (FI) – CIG 700362562E - CUP: G94E1600122001

L'anno 2017 il giorno 19 del mese di giugno alle ore 10:00, presso gli uffici dell'Agenzia del Demanio siti in Firenze, Via Laura 64, si è riunito, in seduta pubblica, per l'espletamento delle operazioni relative alla gara indicata in oggetto, il Seggio all'uopo nominato dal Direttore della Direzione Regionale Toscana e Umbria con nota prot. n. 2017/6939 del 04/05/2017, composta come segue:

- l'Ing. Paolo Degl'Innocenti: RUP- Presidente;
- Geom. Marco Francini: Componente;
- Dott.ssa Alessandra Bellantuono: Componente

Il Presidente, preso atto della regolarità della costituzione del Seggio come sopra nominato ed in presenza del sig. Pietro Esposito per il concorrente n. 14 Sidoti Engineering Srl, dà inizio alla prosecuzione delle operazioni di gara.

Il Seggio, con riferimento a ciascun plico, provvede a:

- aprirlo e, dopo aver verificato al suo interno la presenza, l'integrità e la conformità a quanto prescritto nel Disciplinare, delle buste A "Documentazione amministrativa", B "Offerta Tecnica" e C "Offerta Economica" a siglare e numerare ciascuna busta con il medesimo numero assegnato al plico esterno;
- aprire la Busta A, contenente la "Documentazione amministrativa", siglare ed esaminare detta documentazione, riscontrando e dichiarando quanto di seguito:

N° BUSTA	NOME OPERATORE ECONOMICO	ESITO	MOTIVAZIONI/PRECISAZIONI
9	SBG & Partners biggiguerrini ingegneria S.p.a. (mandataria) Studio Tecnico 3+1 architetti Associati (mandante), Ing. Marco Renzelli (mandante) e geol. Troncarelli (mandante)	Ammesso con riserva	L'operatore partecipa quale RT di tipo misto. Il concorrente non dichiara di ricorrere al subappalto nella fase esecutiva. In merito ai requisiti di cui alle lettere b) e c) del punto A.3 del disciplinare, si evidenzia che gli stessi vengono interamente prestati dalla mandataria, risultando invece non attestato alcun requisito dalle mandanti Studio Tecnico Associato 3+1 (che stando alla domanda di partecipazione eseguirà parte della E20 e nella specie la progettazione architettonica) e Ing. Marco Renzelli (che stando alla domanda di partecipazione eseguirà parte della S03).

		<p>Il Seggio rileva che l'assenza di una corrispondenza, seppur "minima", tra requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari posseduti dalle mandanti Studio Tecnico Associato 3+1 (deputato alla esecuzione di parte della E20) e Ing. Marco Renzelli (qualificatosi per lo svolgimento di parte della S03) rispetto alla entità e tipologia del servizio che all'interno del raggruppamento verrebbe in concreto assunto dagli stessi, dovrebbe condurre all'esclusione dell'operatore. Infatti, la situazione descritta implicherebbe la paradossale situazione per cui un soggetto del tutto privo di pregressa esperienza in relazione ad una certa categoria o classe di lavori, potrebbe comunque essere autorizzato a svolgere i servizi di progettazione solo perché facente parte di un RTI in cui i restanti operatori possiedono l'integralità dei requisiti economici e prescritti dalla <i>lex specialis</i> (ex multis TAR Lazio n. 6527/2016; Tar Lazio, n. 674/2016).</p> <p>Cionondimeno, in base al recente orientamento ANAC in materia occorre comunque procedere, fermo restando l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 83 comma 9, al previo accertamento dell'effettivo mancato possesso dei requisiti speciali al momento della presentazione della domanda di partecipazione.</p> <p>In tal senso, si richiama il parere ANAC n. 54 del 01/02/2017 in cui l'Autorità ha ritenuto <i>"legittimo il ricorso al soccorso istruttorio per permettere al concorrente la regolarizzazione della dichiarazione dei requisiti speciali previsti dalla lex specialis ai fini della partecipazione, fermo restando che la sussistenza del possesso dei requisiti medesimi deve essere verificata al momento fissato dalla lex specialis quale termine per la presentazione dell'offerta. Sulla base di tali considerazioni, nel caso di specie, avendo il concorrente indicato in maniera non completa il possesso dei requisiti di partecipazione prescritti dalla lex specialis, la stazione appaltante, prima di procedere all'esclusione, avrebbe dovuto procedere alla richiesta di soccorso istruttorio ai sensi del menzionato articolo 83, comma 9 al fine di integrare la dichiarazione incompleta fornita dall'impresa e verificare l'effettivo possesso del requisiti previsto dalla gara al momento del termine di presentazione delle offerte"</i>.</p> <p>Il suddetto orientamento, rispetto al caso</p>
--	--	---



			<p>concreto, quindi, consente il ricorso all'istituto per verificare che le mandanti effettivamente non possiedano i requisiti di cui alla lettera b) del punto A.3 della <i>lex specialis</i> relativi alla parte di prestazione da eseguire (in ragione del fatto che i servizi di punta è sufficiente che siano interamente prestati dalla capogruppo).</p> <p>Si rimette quindi alla S.A. per la richiesta di chiarimenti/completamenti ex art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016, con applicazione della sanzione pecuniaria.</p>
10	<p>RTP S.I.B. Studio di Ingegneria Bello s.r.l. con DFP Engineering srl e geol. Ucci (mandanti)</p>	<p>Ammesso con riserva</p>	<p>L'operatore partecipa quale RT di tipo misto. L'operatore dichiara di volersi avvalere del subappalto per le attività di rilievo di cui all'art. 31 co. 8 del D.lgs. 50/2016, specificando peraltro "nella misura del 2%". Inoltre, anche nei separati DGUE delle mandanti viene espressamente confermata tale dichiarazione.</p> <p>Ciò posto ed in merito alla documentazione amministrativa nel suo complesso il Seggio rileva:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) La domanda di partecipazione risulta regolarmente sottoscritta con firma autografa da parte della mandataria (soggetto preposto alla presentazione della stessa) nonché dalle mandanti, eccettuato il solo geologo, la cui firma apposta in calce all'allegato 1 risulta invece scansionata o fotocopiata. Parimenti anche il DGUE del geologo, il Patto di Integrità e la separata dichiarazione di impegno a conferire mandato alla capogruppo risultano sottoscritti con analoghe modalità; 2) la mancata indicazione della terna dei subappaltatori richiesta invece espressamente nei documenti di gara al punto A.2 e nel paragrafo 10 "Subappalto", conformemente a quanto previsto dall'art. 105 comma 6 del d.lgs. 50/2016; 3) la mancata selezione da parte di tutte le componenti del Raggruppamento di una delle due scelte opzionali indicate nel patto di Integrità in merito alla sussistenza o meno di rapporti di

		<p>parentela tra gli operatori e dipendenti dell'Agenzia.</p> <p>Avuto riguardo a quanto rilevato nel punto 1) il Seggio ritiene che la mancanza della firma autografa della sola mandante nella domanda di partecipazione (posto che per i restanti documenti non vi è dubbio che la stessa potrebbe essere suscettibile di sanatoria mediante soccorso istruttorio sanzionato) non possa essere equiparata all'ipotesi di mancata sottoscrizione della domanda a cura della mandataria ovvero del concorrente partecipante. Difatti, nel caso di RTP la domanda viene presentata dalla mandataria e sottoscritta in segno di accettazione dalle mandanti. Allorché, il Seggio reputa che l'ipotesi in argomento – in cui manca la sola sottoscrizione autografa di una mandante - possa essere assimilata all'incompleta sottoscrizione dell'offerta che dà luogo ad una sorta di fattispecie a formazione progressiva che avrebbe dovuto concludersi con la firma a cura di tutte le mandanti e che nel caso concreto ha invece dato luogo, al più, al mancato perfezionamento della fattispecie a formazione progressiva, inducendo quindi a ritenere il vizio sanabile e non idoneo a cagionare l'immediata estromissione dalla procedura selettiva.</p> <p>Allorché il Seggio ritiene che possa essere attivato il soccorso istruttorio sanzionato, mirato ad acquisire la sola dichiarazione di accettazione del geol. Ucci, con contestuale dichiarazione ex art. 48 del D.lgs. 50/2016 a conferire mandato speciale con rappresentanza nell'ipotesi di eventuale aggiudicazione.</p> <p>In ordine a quanto rilevato al punto 2) il Seggio ritiene di potere aderire ai recenti orientamenti giurisprudenziali per cui, in siffatta fattispecie, è legittima l'attivazione del soccorso istruttorio con applicazione della sanzione pecuniaria, posto che la mancata indicazione del subappaltatore è oggi regolata da un nuovo <i>corpus</i> normativo, a fronte del quale il deficit della dichiarazione appare integrabile, seppur subordinatamente al pagamento della sanzione.</p> <p>Per quanto concerne il punto 3) la irregolarità riscontrata risulterebbe comunque soggetta a regolarizzazione ex art. 83 comma 9 del</p>
--	--	---



			<p>Codice, benché senza applicazione della sanzione pecuniaria.</p> <p>Tanto premesso, per i motivi assorbenti anzidetti, viene quindi proposto alla Stazione Appaltante di attivare il soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016, con applicazione della sanzione pecuniaria, al fine di acquisire quanto sopra, ivi compreso il DGUE del geol. Ucci sottoscritto in originale dallo stesso e la dichiarazione opzionale del Patto di Integrità anch'essa firmata in originale dal geol. Ucci.</p> <p>Si rimette quindi alla S.A. per la richiesta di chiarimenti ex art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016.</p>
11	AICI Engineering srl	Ammesso con riserva	<p>Il concorrente non dichiara di ricorrere al subappalto nella fase esecutiva.</p> <p>Il Seggio rileva:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la mancata selezione di una delle due scelte opzionali indicate nel patto di Integrità in merito alla sussistenza o meno di rapporti di parentela tra gli operatori e dipendenti dell'Agenzia; 2) che nell'attestare i requisiti di cui alle lettere b) e c) del punto A. 3 della <i>lex specialis</i> viene riportata una indicazione cumulativa dell'importo dichiarato con riferimento alle classi/Id Opere S03, S04 e S06 avuto riguardo ai singoli interventi dichiarati. In sostanza, il concorrente attesta importi volti a soddisfare tanto i servizi di punta quanto il requisito di cui alla lettera b) del punto A. 3 del Disciplinare riferendoli indiscriminatamente e complessivamente alla predette categorie/Id Opere. <p>In relazione a ciò, il Seggio premette, tuttavia, che ai fini dei requisiti richiesti per la partecipazione vanno considerati gli interventi appartenenti non solo alla classe e alla categoria (o alle classi o categorie) dell'intervento, cui si riferisce il bando ma anche alla classe ed alle categorie della stessa natura, tuttavia tecnicamente più complessa. In tale ottica il D.M. 17/06/2016 colloca gli interventi relativi alle classi S.03 e S.04 alla</p>



			<p>stessa natura "Strutture, Opere infrastrutturali puntuali", assegnando alla categoria S.03 un livello di complessità pari a 0,95, più elevato rispetto a quello della categoria S.04 pari a 0,90. Risulta quindi non ammissibile l'assorbimento della Classe S.04 alla Classe S.03, ai fini della qualificazione dell' operatore. In ragione di ciò, occorre acquisire un chiarimento, al fine di verificare l'ascrivibilità di quanto dichiarato – o meglio degli importi minimi richiesti nella <i>lex specialis</i> - alle categorie ID/Opere S03 e S06 avuto riguardo agli interventi indicati dall'operatore (interventi: Anno 2012 Ministero della Difesa-Direzione Generale dei Lavori del Demanio; anno 2013 Provincia di Pescara; anno 2013 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato OO.PP Lazio Abruzzo Sardegna; 2013 Ministero Infrastrutture Dipartimento delle Infrastrutture Statali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici, direzione generale per l'edilizia statale).</p> <p>Si rimette quindi alla S.A. per la richiesta di chiarimenti ex art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016.</p>
--	--	--	---

Alle ore 12.06 lascia la seduta il delegato della Sidoti Engineering Srl.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta aggiornando i lavori alle ore 14.30. I plichi restano depositati presso la Sala riunioni piano terzo, palazzina ex Teatro, ove si è svolta la seduta, in apposita stanza chiusa di cui detiene le chiavi il RUP.

Alle ore 14.30 il Presidente, in assenza di presenti, dà inizio alle operazioni di gara.

Il Seggio, con riferimento a ciascun plico, provvede a:

- aprirlo e, dopo aver verificato al suo interno la presenza, l'integrità e la conformità a quanto prescritto nel Disciplinare, delle buste A "Documentazione amministrativa", B "Offerta Tecnica" e C "Offerta Economica" a siglare e numerare ciascuna busta con il medesimo numero assegnato al plico esterno;
- aprire la Busta A, contenente la "Documentazione amministrativa", siglare ed esaminare detta documentazione, riscontrando e dichiarando quanto di seguito:

N° BUSTA	NOME OPERATORE ECONOMICO	ESITO	MOTIVAZIONI/PRECISAZIONI
-------------	--------------------------------	-------	--------------------------

12	Gnosis Archiettura Società Cooperativa	Ammesso con riserva	<p>Il concorrente non dichiara di ricorrere al subappalto nella fase esecutiva.</p> <p>Il Seggio rileva:</p> <p>1) la mancata selezione di una delle due scelte opzionali indicate nel patto di Integrità in merito alla sussistenza o meno di rapporti di parentela tra gli operatori e dipendenti dell'Agenzia;</p> <p>Viene quindi rimesso alla Stazione Appaltante di attivare il soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016, al fine di acquisire i chiarimenti necessari.</p>
13	RTP A.I.C.E. Consulting srl (mandataria) Studio Associato Masiello Strutture (mandante) Geoprogetti studio Associato (mandante)	Ammesso con riserva	<p>Il RTP partecipa quale RTP di tipo misto.</p> <p>Il concorrente non dichiara di ricorrere al subappalto nella fase esecutiva.</p> <p>In merito ai requisiti di partecipazione di cui alle lettere b) e c) del punto A.3 del Disciplinare di gara gli stessi vengono interamente prestati dalla mandataria, mentre la mandante Studio Associato Masiello Strutture non attesta alcun servizio di cui alla lettera b) del punto A.3 della legge di gara, benché si qualifichi per l'esecuzione della progettazione strutturale (categoria/Id Opere S.03) ed il professionista dalla stessa indicato sia stato espressamente deputato all'attività di "Responsabile della progettazione strutturale" e "Direttore operativo delle Opere strutturali".</p> <p>Il Seggio rileva che l'assenza di una corrispondenza, seppur "minima", tra requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari posseduti dalla mandante rispetto alla entità e tipologia del servizio che all'interno del raggruppamento verrebbe in concreto assunto dallo stesso, dovrebbe condurre all'esclusione dell'operatore. Infatti, la situazione descritta implicherebbe la paradossale situazione per cui un soggetto del tutto privo di pregressa esperienza in relazione ad una certa categoria o classe di lavori, potrebbe comunque essere autorizzato a svolgere i servizi di progettazione solo perché facente parte di un RTI in cui i restanti operatori, nello specifico la capogruppo, possiede l'integralità dei requisiti economici prescritti dalla <i>lex specialis</i> (ex multis TAR Lazio n. 6527/2016; Tar Lazio, n. 674/2016).</p>


			<p>Cionondimeno, in base al recente orientamento ANAC in materia occorre comunque procedere, fermo restando l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 83 comma 9, al previo accertamento dell'effettivo mancato possesso dei requisiti speciali al momento della presentazione della domanda di partecipazione.</p> <p>In tal senso, si richiama il parere ANAC n. 54 del 01/02/2017 in cui l'Autorità ha ritenuto <i>"legittimo il ricorso al soccorso istruttorio per permettere al concorrente la regolarizzazione della dichiarazione dei requisiti speciali previsti dalla lex specialis ai fini della partecipazione, fermo restando che la sussistenza del possesso dei requisiti medesimi deve essere verificata al momento fissato dalla lex specialis quale termine per la presentazione dell'offerta. Sulla base di tali considerazioni, nel caso di specie, avendo il concorrente indicato in maniera non completa il possesso dei requisiti di partecipazione prescritti dalla lex specialis, la stazione appaltante, prima di procedere all'esclusione, avrebbe dovuto procedere alla richiesta di soccorso istruttorio ai sensi del menzionato articolo 83, comma 9 al fine di integrare la dichiarazione incompleta fornita dall'impresa e verificare l'effettivo possesso del requisiti previsto dalla gara al momento del termine di presentazione delle offerte"</i>.</p> <p>Il suddetto orientamento, rispetto al caso concreto, quindi, consente il ricorso all'istituto per verificare che le mandanti effettivamente non possiedano i requisiti di cui alla lettera b) del punto A.3 della <i>lex specialis</i> relativi alla parte di prestazione da eseguire (in ragione del fatto che i servizi di punta è sufficiente che siano interamente prestati dalla capogruppo ossia da un componente del Raggruppamento).</p> <p>Viene quindi rimesso alla Stazione Appaltante di attivare il soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016, con sanzione, al fine di acquisire i chiarimenti/completamenti necessari.</p>
<p>15</p>	<p>RTP Studio Tecnico Associato Breschi Studio (mandataria) Studio Tecnico Associato Vignoli Consorti</p>	<p>ESCLUSO</p>	<p>Il RTP partecipa quale RTP di tipo verticale.</p> <p>In merito alla documentazione amministrativa presentata, il Seggio rileva:</p> <p>1) la domanda di partecipazione così come i DGUE di ciascun componente del Raggruppamento nonché il Passoe ed il Patto di Integrità non risultano sottoscritti con firma</p>

Handwritten signature and initials

	<p>(mandante) M&E Srl (mandante) Arch. Argiolas (mandante) Geol. Franco Ceccarini (mandante) Arch. Gianluca Chiostri (mandanti)</p>		<p>autografa, ma con firme e timbri prestampati o fotocopiati.</p> <p>In merito, la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione dalla totalità delle componenti del raggruppamento con firma autografa apposta non può essere considerata, in via di principio, un'irregolarità solo formale sanabile nel corso del procedimento, atteso che essa fa venire meno la certezza della provenienza e della piena assunzione di responsabilità in ordine ai contenuti della dichiarazione nel suo complesso. In tale contesto, non possono essere assimilate alla sottoscrizione autografa i timbri o la firma prestampata o fotocopiata, giacché la sottoscrizione autografa è lo strumento mediante il quale l'autore fa propria la dichiarazione anteposta, consentendo così non solo di risalire alla paternità dell'atto, ma anche di rendere l'atto vincolante verso i terzi destinatari della manifestazione di volontà; ne consegue che l'apposizione della firma deve avvenire esclusivamente in originale in calce ovvero in chiusura del documento, come volontà di adesione a quanto precede. Deve trattarsi di firma autografa, e non fotocopiata o prestampata, in quanto solo la diretta apposizione da parte del dichiarante può valere a ricondurre il contenuto del documento a lui. Il seggio ritiene che tali conclusioni valgono anche alla luce dell'art. 83, comma 9 ultimo periodo, del d.lgs. n. 50/2016, trattandosi di irregolarità che non consente l'individuazione del soggetto responsabile, in quanto non è riconoscibile l'effettivo autore dell'apposizione di una firma a stampa in calce al documento. Nel caso di specie peraltro il documento irregolarmente sottoscritto è strettamente collegato all'offerta, avendo come contenuto la domanda di partecipazione alla procedura selettiva, ed attiene quindi alla paternità dell'offerta stessa, rispetto alla quale l'esclusione dalla possibilità di soccorso istruttorio è stabilita dall'art. 83, comma 9 secondo periodo, del d.lgs. n. 50/2016 (TAR Toscana, sez. I, n. 1364/2016 del 08/09/2016; TAR Lombardia, sez. Brescia, n. 954/2016 del 07/07/2016). Pertanto, benché la mancanza della firma autografa apposta su DGUE e Patto di Integrità possa essere suscettibile di sanatoria mediante applicazione pecuniaria, diversa è l'ipotesi di mancanza di firma autografa sulla domanda di partecipazione a</p>
--	---	--	---

25



			<p>cura di tutte le componenti del raggruppamenti.</p> <p>Ad ogni modo, fermo restando l'autonoma causa di esclusione anzidetta e proseguendo nell'esame della documentazione il seggio rileva:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) La cauzione provvisoria risulta emessa in conformità a quanto richiesto nel D.lgs. 163/2006, senza che vi sia alcuna appendice con cui le stesse vengano espressamente riferite al D.lgs. 50/2016; 3) nel DGUE della mandataria, dello Studio Tecnico Associato Vignoli e Consorti, della M&E Srl, dell'Arch. Argiolas, del Geologo Franco Ceccarini, nonché dell'Arch. Gianluca Chiostrì non è stata specificata la motivazione del non assoggettamento alla L. 68/1999, benché sia stata resa la relativa dichiarazione; <p>Posto quanto sopra, ed in considerazione di quanto rilevato in merito alla sottoscrizione della domanda di partecipazione, si dispone l'esclusione dell'operatore, soprassedendo dunque all'attivazione del soccorso istruttorio per acquisire i chiarimenti relativi ai punti 2) e 3). Si rimette quindi alla Stazione Appaltante per gli adempimenti di competenza.</p>
17	<p>RTP INM Studio di Ingegneria Nicoletti Mauro (mandataria)</p> <p>Studio Tecnico Associato Multimpianti (mandante)</p> <p>Arch. Anna Germani (mandante)</p> <p>Geol. Alessandro Moro (mandante)</p>	<p>Ammesso con riserva</p>	<p>L'operatore partecipa quale RT di tipo misto.</p> <p>Il concorrente non dichiara di volere ricorrere al subappalto.</p> <p>Il Seggio rileva :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) nel DGUE della mandataria, non è stata specificata la motivazione del non assoggettamento alla L. 68/1999, benché sia stata resa la relativa dichiarazione; 2) nel DGUE della mandante Anna Germani non è stata specificata la motivazione del non assoggettamento alla L. 68/1999, benché sia stata resa la relativa dichiarazione; 3) nel DGUE della mandante Anna Germani difetta la dichiarazione relativa alle situazioni di cui alle lettere b) c) e d) della parte C (motivi legati a Insolvenza), essendo stata 

			<p>riportata la sola dichiarazione relativa alla insussistenza di procedure fallimentari;</p> <p>4) che la polizza difetta inoltre della dichiarazione sostitutiva del fideiussore attestante il potere di impegnare la Compagnia Assicuratrice nei confronti dell'Agenzia del Demanio, espressamente richiesta al paragrafo A.4 del Disciplinare.</p> <p>In ragione di quanto sopra rilevato, viene quindi proposto alla Stazione Appaltante di attivare il soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016, con applicazione della sanzione pecuniaria mancando una dichiarazione essenziale del DGUE (carenza rilevata nel punto 3).</p>
--	--	--	---

Il Presidente dichiara chiusa la seduta aggiornando i lavori alle ore 17.30. I plichi restano depositati presso la Sala riunioni piano terzo, palazzina ex Teatro, ove si è svolta la seduta, in apposita stanza chiusa di cui detiene le chiavi il RUP, nelle more della prossima seduta di gara fissata per il 20/06/2016 ore 11.00.

Il presente verbale si compone di n.11 pagine

Letto, confermato e sottoscritto.

Ing. Paolo Degl'Innocenti

Geom. Marco Francini

D.ssa Alessandra Bellantuono

NOME OPERATORE ECONOMICO

FIRMA (specificare se soggetto delegato e allegare delega)

SIDOTTI ENGINEERING

Pietro Esposito
DELEGATO
USCITA ORE 12:06



SIDOTI ENGINEERING s.r.l. UNIPERSONALE
architettura >> ingegneria
SEDE LEGALE: VIA BORGIO GARIBALDI 33 - 00041 ALBANO LAZIALE (RM)
TEL E FAX 06.9323891 - CELLULARE 393.9868781 - REA CCIAA di RM 1379068
SEDI AMMINISTRATIVE: VIA ROMA N. 12 - 63081 CASTORANO (AP) - TEL E FAX 0736.87547
CONTRADA BASTIONE N. 56 - 98071 CAPO D'ORLANDO (ME)
CAPITALE SOCIALE € 10.000,00 I.V. C.F. E P.IVA 12502151009
PEC: sidotiengineering@legalmail.it - EMAIL: sidotiengineering@gmail.com

Spett.le,
Agenzia del Demanio - DRE Toscana
Sede

Oggetto: "Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di verifica della vulnerabilità sismica, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori e contabilità delle opere appaltate, per la realizzazione dell'intervento di riqualificazione dell'ex Caserma Quarleri"

Il sottoscritto Arch. VINCENZO SIDOTI, nato a Patù (ME) il 18 settembre 1973, di cittadinanza italiana e residente ad Albano Laziale (RM) in via Borgo Garibaldi n. 33,

✓ in qualità di **Amministratore Unico e Direttore Tecnico** della Società di Ingegneria e Architettura ex art. 90, c. 1 lettera f) e fallispecie ex art. 92, c. 2 lettera b) del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., denominata "**SIDOTI ENGINEERING S.R.L.**" unipersonale, con sede legale in Albano Laziale (RM), Via Borgo Garibaldi 33 Cap 00041, C.F. e P.IVA n. 12502151009, Numero REA: RM - 1379068 presso CCIAA di Roma, PEC: sidotiengineering@legalmail.it, Tel. 393 9868781 - Tel. e Fax 06/9323891, sedi amministrative: Via Roma n. 12 - 63081 Castorano (AP) EMAIL: sidotiengineering@gmail.com,

a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, e della decadenza dei benefici previsti dall'art.75 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DELEGA

✓ L'arch. Pietro Esposito, collaboratore coordinato e continuativo della Sidoti Engineering s.r.l. con rapporto esclusivo ex art. ex art. 263, c.1, lett. d) del DPR 207/2010 e s.m.i., affinché in merito alla gara bandita dall'Ente in indirizzo per l'affidamento dell'appalto in oggetto possa in nome e per conto della scrivente società di ingegneria e architettura:

- **presenziare alla seduta pubblica fissata per il giorno 19/06 alle ore 9.30, la presa visione degli atti, agire per l'oggetto dei servizi tecnici ed intervenire con facoltà di verbalizzare e rappresentare la scrivente, che approva sin da ora il suo operato e comunque a rappresentare la scrivente per l'espletamento di ogni attività inerente la gara in oggetto.**

Il tutto con promessa di rato e valido senza che possa mai opporsi imprecisione od indeterminazione di mandato.

Albano Laziale, il 19/06/2017

SIDOTI ENGINEERING S.R.L.

L'A.U. E DIRETTORE TECNICO

f.to arch. Vincenzo Sidoti

SIDOTI ENGINEERING SRL unipersonale
Sede legale: Via Borgo Garibaldi n. 33 - 00041 Albano Laziale (RM)
C.F. e P.IVA 12502151009 - REA RM-1379068 CCIAA di Roma
Tel. e Fax 06 9323891 - Cell. 393 9868781
Email: sidotiengineering@legalmail.com
Amministratore Unico e Direttore Tecnico, Arch. Vincenzo Sidoti

